

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 87

presentata dai Consiglieri regionali
GIAGONI - CANU - ENNAS - MELE - MANCA - PIRAS - SAIU

l'11 dicembre 2019

Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica, e ordinamento della professione del maestro di sci in Sardegna

RELAZIONE DEI PROPONENTI

La Sardegna, conta da sempre un gran numero di praticanti degli sport invernali, soprattutto sci alpino, snowboard e sci di fondo. La Sardegna, come tutte le regioni italiane è competente a legiferare in tema di sicurezza e regole di condotta sulle piste da sci ed in tema di formazione professionale dei maestri di sci. Attualmente non ha un legge regionale che disciplina gli sport invernali. La Sardegna è l'unica regione italiana che dispone di un impianto sciistico senza che sia attivo un corso di formazione di maestri di sci.

La presente proposta di legge intende disciplinare norme in tema di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della legge n. 363 del 2003, documento fondante, il Codice della strada degli appassionati degli sport della neve. Approvata dalla Camera dei deputati e dal Senato la legge 24 dicembre 2003, n. 363 è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale in data 5 gennaio 2004 ed è operativa dal 20 dello stesso mese.

Le amministrazioni locali, regioni e province autonome, che hanno competenza delegata in materia di sicurezza debbono adeguare le rispettive normative, in proposito. Il tema della sicurezza sulle piste suscita da sempre discussioni e legittime divergenze di opinioni.

Lo sport in montagna comporta, come tantissime attività all'aria aperta, una serie di rischi congeniti, ma allo stesso tempo, dati e statistiche confortano nel non fare ritenere lo sci uno sport pericoloso. È impegno delle istituzioni e degli organi federali cercare sempre nuove e più efficienti misure che garantiscano comunque la sicurezza degli amanti dello sci e della montagna, così come è compito

dello sportivo attenersi ad alcune semplici norme di comportamento che possano diminuire il numero di incidenti.

Essa prevede, e questa è certamente la parte più importante, precise sanzioni per gli eventuali comportamenti pericolosi, dolosi o scorretti da parte di chi frequenta le piste di sci, sciatori, snowboarder e altri che praticano gli sport della neve individuati dalle singole normative regionali. Definisce esattamente le sue finalità e l'ambito di applicazione nelle aree sciabili attrezzate; gli obblighi e le responsabilità dei gestori; la manutenzione delle piste; la diffusione delle informazioni circa le cautele volte alla prevenzione degli infortuni; l'obbligatorietà del casco; la segnaletica e l'innevamento programmato; le norme di comportamento, le sanzioni per i trasgressori e i soggetti competenti per i controlli; le coperture finanziarie per le campagne informative rivolte ai praticanti degli sport invernali e per l'erogazione di contributi finalizzati alla messa in sicurezza delle aree sciabili e alla realizzazione di impianti per l'innevamento programmato.

Quest'ultimo nella valutazione che la mancanza di neve in una stazione invernale è considerata calamità penalizzante un importante settore dell'economia in generale e della montagna in particolare, in un Paese il cui territorio è per oltre il 50 per cento montagna.

Brevi cenni storici:

Facendo un breve excursus storico si può scoprire che In Sardegna fin dagli anni '30 si svolgevano vere e proprie gare di sci. A partire dai primi anni '30, con lo sviluppo delle sezioni sportive del GUF (Gruppo universitario fascista), e dell'OND (Opera nazionale dopolavoro), le provincie del Regno d'Italia si organizzano di anno in anno per inviare la propria selezione ai Littoriali (competizioni simili alle attuali Universiadi o ai Giochi della Gioventù), cui partecipavano solitamente i goliardi di tutto lo Stivale. Una ulteriore occasione di competizione erano i Littoriali della neve e del ghiaccio.

Anche la Sardegna dunque volle organizzarsi. L'occasione si presentò tra la fine del 1934 e l'inizio del 1935, le forti nevicate favorirono gli amanti degli sport invernali che si organizzarono al meglio per godere della copiosa coltre bianca che ammantava parecchie delle montagne dell'Isola.

Sul Limbara l'OND di Tempio imbastì alcune escursioni e decise di organizzare per la prima volta in Sardegna i Campionati provinciali di sci alpino e sci di fondo, valevoli per le qualificazioni ai Campionati nazionali di Ortisei. Le gare si disputarono il 3 febbraio 1935, la partecipazione fu molto vasta, il Limbara fu preso letteralmente d'assalto da alcune centinaia di partecipanti, molti ricevettero il brevetto di sciatore dopo le buone prove disputate, tra questi molte ragazze. Cinque squadre, oltre alcune finite fuori classifica, parteciparono alla 12 km di marcia e tiro. Tredici furono invece gli atleti che riuscirono a concludere la prova di discesa libera. Il percorso della gara di marcia e tiro si snodava da Vallicciola fino a Madonna della Neve per un totale di 12 km. La gara fu vinta dalla prima squadra dell'OND di Tempio. Per quanto riguarda la gara di discesa libera, venne approntata su uno dei costoni di Vallicciola una pista adatta per la gara di velocità. A spuntarla fu Francesco Pinna dell'OND di Tempio in 2'20" e $\frac{3}{4}$, a seguire altri 12 concorrenti.

Altre riunioni si svolsero in quegli anni a Fonni e nei pressi di Desulo. Poi nulla o poco più fino agli anni '70, quando per iniziativa dell'Unione sportiva Desulo e sotto l'egida della Federazione italiana sport invernali (FISI), nel 1971 venne organizzata la prima edizione della "Coppa Gennargentu", valevole per il campionato sardo di slalom gigante. La prima edizione venne vinta a sorpresa da un giovanissimo atleta cagliaritano, Maurizio Castaldi, del CAI di Cagliari. La coppa e conseguente titolo regionale rimase in mano al giovane Castaldi anche nei successivi 2 anni. All'edizione del 1972 parteciparono 80 atleti, tra cui 10 donne, la manifestazione si svolse in condizioni proibitive, nebbia e vento disturbavano l'azione dei gigantisti isolani, nonostante tutto la gara andò a buon fine. Nel 1974 a

Fonni, sul Bruncu Spina, venne organizzata la prima edizione della "Coppa Città di Cagliari" per iniziativa del CAI di Cagliari e dello Sporting Club Ispada di Fonni.

Appare estremamente necessario ed urgente avere una legge regionale per far funzionare il comparto degli sport invernali e garantire lo sviluppo economico delle aree montane interessate.

Indice degli articoli di legge:

Art. 1. La Regione con la presente proposta di legge disciplina la gestione e la fruizione in sicurezza delle aree sciabili e di sviluppo montano e la sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo. La Regione riconosce e valorizza l'essenziale valenza economico-sociale dei territori montani.

Art. 2. Sono individuate e classificate dalla Regione le aree sciabili e di sviluppo montano al fine di garantire la salvaguardia ambientale ed al fine di garantire la sicurezza nella pratica non agonistica degli sport invernali da discesa e da fondo e di supportarlo nello sviluppo di attività economiche nelle località montane.

Art. 3, 4 e 5. Prevedono che i gestori delle aree sciabili attrezzate siano tenuti ad assicurare le condizioni di sicurezza delle attività sportive ricreative.

Art. 6. Inquadra i soggetti responsabili alla manutenzione delle aree sciabili.

Art. 7, 8. Definiscono gli obblighi del gestore dell'area sciabile, di delimitazione, segnalazione e classificazione delle piste da sci da discesa e da fondo e degli itinerari sciistici.

Art. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Al fine di garantire la sicurezza nella pratica degli sport invernali (sci alpino e snowboard) vengono inquadrate norme a tutela dei praticanti: obbligatorietà del casco protettivo sino ai 14 anni ed importanti norme di comportamento e regole di condotta da tenere sulle piste da sci.

Art. 17. Si prevedono i divieti e le norme per l'utilizzo dei mezzi meccanici all'interno dell'area sciabile.

Art. 18. Viene definito il sistema di innevamento programmato a supporto dell'area sciabile.

Art. 19. Si disciplina la pratica dello sci da discesa e dello sci di fondo fuoripista.

Art. 20. Con questo articolo si definiscono le norme per l'utilizzo estivo dell'area sciabile e di sviluppo montano con l'inquadramento delle relative responsabilità sulla gestione e manutenzione da parte dei gestori.

Art. 21, 22, 23. Si stabiliscono le figure responsabili del controllo sull'osservanza delle norme della presente legge e le relative sanzioni amministrative previste per chi le viola.

Art. 24. Vengono definite le norme per l'erogazione di contributi regionali per la sicurezza delle aree sciabili ed adeguamento alle normative attualmente vigenti.

Art. 25. I comuni possono autorizzare, con proprio provvedimento, interventi volti a sostenere la sicurezza nelle aree sciabili resi necessari a seguito di eventi di causa di forza maggiore o caso fortuito.

Art. 26. Con questo articolo si prevede che in conformità dell'articolo 19 della legge n. 363 del 2003 e successive modifiche e integrazioni, le norme della presente legge per gli sciatori si applicano anche a coloro che praticano lo snowboard, telemark ed altre pratiche sportive.

Art. 27. Con la presente proposta di legge la Regione individua i servizi, anche economici, resi a tali fini come di interesse generale, e incarica i soggetti pubblici o privati dell'esecuzione dei servizi necessari a garantire la suddetta tutela.

Art. 28. Si prevede che la Regione in attuazione articolo 7 della legge n. 363 del 2003, e successive modifiche ed integrazioni, sostenga iniziative ed interventi funzionali agli obiettivi di tutela della salute e di sicurezza. Inoltre si riconosce l'importanza di supportare il radicamento della popolazione ai territori montani contrastando le minacce allo spopolamento, sostenendo interventi atti a potenziare il patrimonio impiantistico e l'offerta turistica.

Art. 29, 30. Si inquadrano i sostegni finanziari regionali e la programmazione degli interventi e le iniziative ammesse alle agevolazioni.

Art. 31, 32. Vengono definiti gli interventi relativi alla tutela della salute, alla garanzia ed al mantenimento delle condizioni di sicurezza delle aree sciabili ed i soggetti beneficiari.

Art. 33. Inquadramento giuridico della figura professionale del maestro di sci.

Art. 34. Viene definita la costituzione dell'Albo professionale dei maestri di sci, organo ufficiale della categoria.

Art. 35, 36. Si definisce l'iter per la formazione professionale del maestro di sci e l'onere finanziario regionale per l'organizzazione dei corsi. I corsi di formazione dei maestri di sci sono istituiti praticamente in tutte le regioni italiane, e ciò anche indipendentemente dalla presenza di impianti, in quanto rientra tra le competenze delle regioni. I vantaggi per la Regione sono numerosi; il maestro di sci è una figura fondamentale per lo sviluppo sportivo/turistico montano sia per il periodo invernale che per la stagione estiva, il progetto è in linea con la politica contro lo spopolamento delle zone interne della Sardegna maggiormente interessate dal progetto stesso. Il maestro di sci spesso è anche maestro di mountain bike e di altre discipline sportive estive. Figure importanti per ampliare l'offerta sportivo/turistica e favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici. I corsi di formazione sono importanti veicoli di promozione turistica dell'ambiente montano e non. I corsi di formazione ampliano l'offerta di lavoro in Sardegna, essendo numerose le materie da insegnare e su cui verte il corso. Il corso di formazione si divide in due parti: una parte teorica che si svolgerebbe in Sardegna e una parte tecnica/pratica che potrà svolgersi in presenza di condizioni favorevoli (innevamento) a Fonni-Bruncuspina, diversamente in altre località sciistiche indicate dal responsabile del corso. Per diventare maestri di sci occorre superare una preselezione, dopo si accede al corso di formazione. Superata la selezione, gli aspiranti maestri accederanno a un corso di 90 giorni nei quali, oltre che alle lezioni tecniche didattiche e metodologiche, si dedicheranno a materie di cultura generale, come ad esempio lo studio del territorio, le nozioni di primo soccorso e di anatomia generale e nivologia e valanghe, giurisdizione e sicurezza sulle piste. Non mancheranno inoltre ore dedicate al marketing del turismo, all'organizzazione delle stazioni invernali, alla comunicazione e all'insegnamento di una seconda lingua straniera. Una figura professionale, quella del maestro di sci studiata a 360 gradi e nei minimi dettagli affinché il lavoro sulle piste non si limiti a una fredda trasmissione di nozioni tecniche, bensì sia innanzitutto un'esperienza di vita e di scambio tra insegnante e allievo. Durante i corsi particolare attenzione è da sempre riservata alla trattazione del delicato rapporto con i bambini: lo scopo generale è che l'insegnamento sia sempre più simile ad una attività ludica. L'istituzione del corso sarà in grado di garantire circa 30/40 nuovi posti di lavoro come maestri di sci e non solo.

Art. 37. Si stabiliscono i criteri per la composizione della commissione d'esame.

Art. 38. Regolamentazione per l'iscrizione all'Albo professionale e per aggiornamento professionale obbligatorio.

Art. 39. Si definiscono le norme relative alla formazione, finalizzate anche all'aggiornamento ed alla specializzazione professionale.

Art. 40. In questo articolo vengono stabilite le regole da adottare da parte dei maestri di sci provenienti da altre regioni o stati che intendono esercitare la professione in Sardegna.

Art. 41. Viene prevista la costituzione di un collegio regionale o interregionale dei maestri di sci con la relativa indicazione degli organi interni da costituire.

Art. 42. In questo articolo vengono definite le sanzioni disciplinari previste per i maestri di sci colpevoli di violazioni delle norme di deontologia professionale e di ricorsi.

Art. 43. Chi non è in regola come Maestro di sci (Allenatore ed Istruttori Nazionali Federali) commette un reato per esercizio abusivo della professione ed è punito ai sensi dell'articolo 348 del codice penale.

Art. 44. Viene abolita la necessità della licenza di pubblica sicurezza per i maestri di sci.

Art. 45, 46. Con questo articolo vengono definite le Scuole di sci e le norme per la loro costituzione e gestione. Vengono descritte, altresì, le sanzioni amministrative previste per le violazioni alle norme.

Art. 47. Si definiscono le specializzazioni e qualifiche professionali che possono conseguire i maestri di sci.

Art. 48. Con questo articolo si prevede che la Regione possa istituire corsi di formazione per maestri di sci specializzati nell'insegnamento ai disabili.

Art. 49. Si definiscono i rapporti con il Club alpino italiano.

Art. 50. Norme finanziarie previste.

Art. 51. Dichiarazione d'urgenza.

TESTO DEL PROPONENTE

Titolo I

Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente

Capo I

Finalità ed ambito di applicazione

Art. 1

Finalità

1. La Regione, nell'ambito dei principi contenuti nella legislazione nazionale vigente in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo, disciplina la gestione e la fruizione in sicurezza delle aree sciabili e di sviluppo montano, la sicurezza nella pratica non agonistica degli sport invernali da discesa e da fondo e le attività ludico-sportive e ricreative invernali o estive.

2. Nell'ambito delle proprie competenze trasferite e delegate, la Regione riconosce e valorizza, inoltre, l'essenziale valenza dei territori montani e di tutte le aree sciabili e di sviluppo montano in termini di coesione sociale, economica, territoriale e di sviluppo del turismo e sostiene le attività connesse alla pratica dello sci ed ogni altra attività sportiva, invernale ed estiva, che utilizzi impianti e tracciati destinati all'attività sciistica.

3. La presente legge determina, inoltre, le norme di attuazione per la Regione autonoma della Sardegna della legge 8 marzo 1991, n. 81 (legge-quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina), e successive modifiche ed integrazioni, concernente

l'ordinamento della professione di maestro di sci.

Art. 2

Ambito di applicazione, individuazione e classificazione delle aree sciabili e delle piste

1. La presente legge, al fine di riqualificare e razionalizzare le aree sciabili e di sviluppo montano ed assicurarne adeguate condizioni di agibilità, e di garantire la salvaguardia ambientale e paesaggistica e la riduzione del consumo del suolo, disciplina il riconoscimento, la realizzazione, le modificazioni e l'esercizio delle aree sciabili e di sviluppo montano, con particolare riguardo all'aspetto della sicurezza nella pratica non agonistica dello sci di discesa e dello sci di fondo e allo sviluppo delle attività economiche nelle località montane.

2. Le aree sciabili attrezzate sono individuate dalla Giunta regionale.

3. Sono definite aree sciabili, ai sensi della normativa vigente, tutte le superfici innevate, anche attraverso la produzione di neve programmata, anche non battute, ad uso pubblico e comprendenti piste, snowpark, impianti di risalita e di innevamento, ivi comprese tutte le infrastrutture ad esse collegate sia aeree che interrate, e accessori e pertinenze diverse, abitualmente riservate alla pratica degli sport invernali sulla neve quali lo sci nelle sue varie articolazioni, la tavola da neve "snowboard", lo sci da fondo, la slitta e lo slittino ed altri eventuali sport da neve.

4. A seconda delle rispettive caratteristiche funzionali le piste che al pari delle infrastrutture di cui al comma 1 sono da considerarsi di interesse pubblico, si suddividono nelle seguenti tipologie:

- a) pista di discesa: tracciato appositamente destinato alla pratica dello sci di discesa, anche non battuto, normalmente accessibile quando sia preparato, segnalato e controllato anche ai fini della verifica della sussistenza di pericolo di distacco di valanghe e di altri pericoli atipici;
- b) pista di fondo: tracciato appositamente de-

- stinato alla pratica dello sci di fondo, normalmente accessibile quando sia preparato, segnalato e controllato anche ai fini della verifica della sussistenza di pericolo di distacco di valanghe e di altri pericoli atipici;
- c) piste per altri sport sulla neve, quali la slitta, lo slittino e lo snowtubing: aree esclusivamente destinate a tali attività, anche in forma di tracciati obbligati, normalmente accessibili, palinate o delimitate lateralmente, dotate di segnaletica e controllate;
 - d) aree riservate alla pratica di evoluzioni acrobatiche con lo sci e lo snowboard (snowpark): tracciati con caratteristiche miste finalizzati alle evoluzioni tipiche di tali tecniche e destinati esclusivamente agli utenti provvisti di sci e snowboard, normalmente accessibili e preparati, palinati o delimitati lateralmente, dotati di segnaletica e controllati;
 - e) percorsi di trasferimento: tracciati che collegano aree sciabili differenti e annessi servizi, segnalati e controllati anche ai fini della verifica della sussistenza di pericolo di distacco di valanghe e di altri pericoli atipici;
 - f) percorso fuoripista o misto: itinerario sciiistico, anche non compreso nell'area sciabile attrezzata, che può essere segnalato con paletti indicatori di percorso e normalmente accessibile; per tale itinerario valgono le disposizioni di cui all'articolo 19 e pertanto è percorso dall'utente a suo esclusivo rischio e pericolo;
 - g) piste per il salto con gli sci: aree riservate e dotate di trampolini per il salto con gli sci, accessibili preparate, dotate di segnaletica e normalmente presidiate e controllate.

5. La Giunta regionale individua i criteri da adottare in materia di classificazione ed esercizio delle piste da sci. Le piste di discesa e le piste di fondo sono classificate con provvedimento della Giunta regionale, secondo le procedure disciplinate dalla presente legge, nelle categorie individuate in base alla loro rispondenza ai rispettivi requisiti tecnici fissati.

6. Le piste di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a), b), c) d), normalmente adibite alla pratica non agonistica dello sci di discesa nelle sue varie articolazioni, dello snowboard e dello sci

di fondo, o parti di esse, possono essere riservate allo svolgimento di allenamenti e competizioni agonistiche, secondo le disposizioni della Federazione italiana sport invernali (FISI) e della Fédération internationale de ski (FIS). In tal caso le aree interessate sono chiuse al pubblico per la durata dell'allenamento o della competizione. Gli organizzatori di gare o allenamenti autorizzati adottano tutte le misure di sicurezza necessarie per l'uso agonistico.

7. Le piste da sci, gli impianti di risalita e tutte le relative opere connesse costituiscono opere di urbanizzazione indotta ai sensi della vigente normativa in materia di urbanistica.

8. Ai sensi della legge 24 dicembre 2003, n. 363 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo), e successive modifiche e integrazioni, ai gestori, o in caso di loro inerzia, al comune interessato spetta l'obbligo di:

- a) individuare, nelle giornate in cui non si svolgono manifestazioni agonistiche, nelle aree con più di tre piste di sci alpino servite da almeno tre impianti di risalita, i tratti di pista da riservare agli allenamenti di sci e di snowboard agonistico;
- b) riservare, nelle aree, tra loro collegate, destinate alle pratiche di sci, apposite aree destinate alle evoluzioni acrobatiche con sci e snowboard.

9. I tratti di pista di cui alla lettera a) e le apposite aree di cui alla lettera b) del comma 8, devono essere separate con adeguate protezioni dalle altre piste, e tutti coloro che le frequentano devono essere muniti di casco protettivo omologato, ad eccezione di chi svolge il ruolo di allenatore. Sono, inoltre, soggetti all'obbligo di utilizzo del casco anche i partecipanti alle competizioni sportive.

10. L'idoneità tecnica di tali aree è verificata da un responsabile individuato dal gestore.

11. L'indennità di servitù, vista la valenza di pubblica utilità delle aree sciabili, è ad esclusivo carico dell'Amministrazione comunale o intercomunale sui cui confini sorgono le medesime superfici adibite alla pratica degli sport invernali.

Capo II

Obblighi e responsabilità dei gestori

Art. 3

Obblighi dei gestori delle aree sciabili attrezzate

1. Ai sensi e per gli effetti della legge n. 363 del 2003 e successive modifiche e integrazioni, sono gestori delle aree sciabili attrezzate i concessionari delle piste e degli impianti in ragione del rispettivo titolo concessorio.

2. Al fine di assicurare la pratica delle attività sportive e ricreative in condizioni di sicurezza, i gestori delle aree sciabili sono obbligati:

- a) a provvedere alla messa in sicurezza delle piste;
- b) a proteggere gli utenti dagli ostacoli presenti lungo le piste utilizzando protezioni adeguate e segnalazioni delle situazioni di pericolo;
- c) ad assicurare il soccorso e il trasporto degli infortunati lungo le piste in luoghi accessibili dai più vicini centri di assistenza sanitaria o di pronto soccorso, individuando ove possibile, in concerto con il Comune, Forze di Polizia, Unità di Pronto Soccorso, tenuto conto della conformazione dei luoghi, apposite aree destinate all'atterraggio degli elicotteri per il soccorso degli infortunati;
- d) il gestore assicura il servizio di soccorso provvedendo al recupero, primo intervento e trasporto degli infortunati con le modalità individuate dalla Giunta regionale, di concerto con il Servizio di emergenza sanitaria territoriale 118;
- e) alla individuazione dei soggetti cui spetta la direzione delle piste medesime, assicurando, inoltre, che nelle aree sciabili sia svolto un servizio di vigilanza al fine di prevenire condotte poste in violazione delle norme di comportamento fissate dalla presente legge;
- f) a stipulare in via preventiva apposito contratto di assicurazione ai fini della responsabilità civile verso gli utenti e i terzi per i fatti derivanti da responsabilità del gestore

in relazione alle aree di cui all'articolo 2 con esclusione delle aree destinate allo sci di fondo.

3. Per adempiere agli obblighi di cui al comma 2, i gestori possono stipulare con soggetti pubblici o privati apposite convenzioni, aventi ad oggetto il servizio di vigilanza nelle piste da sci; nelle medesime convenzioni può essere prevista la sperimentazione di sistemi elettronici di identificazione dello sciatore, di registrazione delle sanzioni irrogate, di video- controllo delle piste anche al fine della prevenzione delle violazioni delle disposizioni della presente legge, con particolare riferimento a quelle previste dall'articolo 8 della legge n. 363 del 2003, e successive modifiche e integrazioni.

4. I gestori delle aree sciabili attrezzate, i comuni, e le forze di polizia, al termine della stagione sciistica annuale, devono trasmettere alla Giunta regionale, l'elenco degli infortuni verificatisi indicando, ove possibile, anche la dinamica degli incidenti al fine di individuare le piste o i tratti di pista ad elevata frequenza di infortuni.

5. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. n. 363 del 2003, e successive modifiche e integrazioni, inoltra al Ministero della salute e all'Osservatorio della montagna, i dati trasmessi di cui al comma 4.

Art. 4

Ulteriori obblighi dei gestori per la sicurezza degli utenti

1. Al fine di garantire un'adeguata informazione e diffusione delle cautele volte alla prevenzione degli infortuni, i gestori delle aree sciabili individuate ai sensi dell'articolo 2 espongono i documenti relativi alle classificazioni delle piste, l'apposita segnaletica, le regole di condotta, e le relative sanzioni previste dalla vigente normativa per la loro violazione.

2. I gestori provvedono, inoltre, ad esporre periodicamente l'avviso di condizioni meteorologiche avverse per neve e ghiaccio emessi dal Settore meteo dell'Agenzia regionale di pro-

tezione ambientale (ARPAS) o predisposti dalle strutture esistenti a livello regionale e locale.

3. I gestori predispongono nelle aree sciabili attrezzate apposita segnaletica e, sulla base dei dati di cui all'articolo 3, commi 4 e 5, provvedono inoltre ad adeguare la segnaletica alle prescrizioni imposte dalla Regione nelle piste ad elevata frequenza di infortuni.

4.1 comuni e i soggetti di cui all'articolo 18 della legge n. 363 del 2003, e successive modifiche e integrazioni, verificano l'adempimento degli obblighi dei gestori relativi alla segnaletica.

Art. 5

Responsabilità civile dei gestori

1. I gestori delle aree sciabili attrezzate, con esclusione delle aree dedicate allo sci di fondo, sono civilmente responsabili della regolarità e della sicurezza dell'esercizio delle piste e non consentono l'apertura al pubblico senza avere previamente stipulato contratto di assicurazione di cui all'articolo 3, comma 2, lettera f).

2. Il rilascio delle autorizzazioni per la gestione dei nuovi impianti è subordinato alla stipula del contratto di assicurazione di cui all'articolo 3, comma 2, lettera f).

3. All'atto di vendita del titolo di transito (skipass), i gestori di consentono agli utenti l'acquisto di una polizza assicurativa per la responsabilità civile per i danni provocati a persone o a cose nella pratica degli sport invernali da discesa e di assicurarne adeguata pubblicità.

Art. 6

Manutenzione delle aree sciabili

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 7 comma 1 e 2 della legge n. 363 del 2003, e successive modifiche e integrazioni, i gestori delle aree individuate ai sensi dell'articolo 2 provvedono alla manutenzione ordinaria delle piste compiendo le seguenti attività:

- a) verifica della segnaletica e di ogni altra attrezzatura finalizzata alla sicurezza degli utenti;
- b) verifica e segnalazione delle condizioni delle piste, rimozione e/o chiusura della pista qualora questa presenti pericoli oggettivi dipendenti dallo stato del fondo ovvero altri pericoli atipici;
- c) ogni altra operazione necessaria a garantire la sicurezza dell'area sciabile.

2. I gestori delle aree sciabili, ferme restando per gli stessi le responsabilità previste dalla presente legge, nominano un direttore piste, dandone comunicazione alla Giunta regionale, al comune e alle forze di polizia.

3. Al direttore piste sono demandati i seguenti compiti:

- a) coordinamento delle operazioni di battitura e preparazione delle aree sciabili;
- b) coordinamento del servizio di soccorso sulle piste;
- c) segnalazione tempestiva al gestore dell'esistenza di situazioni di potenziale pericolosità sulle piste;
- d) gestione rischio valanghe.

4. In caso di mancata ottemperanza, da parte dei gestori delle aree sciabili, dell'obbligo relativo alla nomina del direttore piste e del relativo obbligo di comunicazione di cui al comma 3 e all'articolo 3, comma 2, lettera e), è prevista la chiusura degli impianti di risalita e delle aree sciabili mediante apposito provvedimento comunale.

5. I gestori possono individuare alcune piste o tratti di pista da lasciare non battute, pre-

via indicazione mediante opportuna segnaletica.

6. La manutenzione straordinaria è a carico dell'Amministrazione comunale o intercomunale sui cui confini sorgono le medesime superfici adibite alla pratica degli sport invernali.

7. In caso di ripetute violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, e del comma 1, l'ente competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle aree sciabili ovvero la concessione della pista, o in via sostitutiva, il Presidente della Giunta regionale può disporre la revoca della autorizzazione delle aree sciabili e degli impianti di risalita a servizio delle stesse.

8. L'utilizzo delle piste a scopo agonistico è subordinato all'omologazione rilasciata dalla FIS, nel rispetto del regolamento della Fédération internationale de ski (FIS).

Art. 7

Obblighi di delimitazione delle piste

1. Le piste di sci di discesa sono delimitate lateralmente tramite idonea palinatura, realizzata e posata al fine di consentire, anche in condizioni di scarsa visibilità, l'individuazione dei bordi della pista e del grado di difficoltà.

2. La palinatura di delimitazione è realizzata con aste a sezione circolare, prive di spigoli del colore corrispondente al grado di difficoltà della pista e può essere, inoltre, integrata con dischi posti ad intervalli di circa duecento metri recanti la denominazione o la numerazione della pista.

3. Al fine di consentire una più agevole individuazione dei bordi della pista, soprattutto in condizioni di scarsa visibilità, le paline poste sul bordo destro recano, nella parte terminale dell'asta, una colorazione arancione per l'altezza minima di ottanta centimetri e per l'altezza minima di trenta centimetri sul lato sinistro.

4. Le piste di fondo hanno indicazioni a intervalli di circa mille metri recanti la distanza ancora da percorrere.

5. La palinatura può essere omessa:

- a) nei tratti in cui la pista è delimitata da elementi naturali, ivi comprese le aree boscate;
- b) nei tratti in cui siano state posizionate, lungo il bordo della pista, reti di protezione o altri elementi di sicurezza;
- c) nei tratti di raccordo o confluenza tra più piste.

6. La palinatura di cui al presente articolo è realizzata in modo tale da consentirne l'agevole rimozione a conclusione della stagione invernale.

Art. 8

Obblighi di segnalazione sulle piste

1. Le piste di sci di discesa e di fondo sono dotate di apposita segnaletica a cura dei gestori delle stesse.

2. La segnaletica, realizzata ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 20 dicembre 2005 (Segnaletica che deve essere apposta nelle aree sciabili attrezzate), ha lo scopo di fornire le necessarie indicazioni sull'agibilità e sulle caratteristiche delle piste.

3. Le piste sono classificate secondo il loro grado di difficoltà come segue:

- a) piste facili, segnate in blu: la loro pendenza longitudinale e trasversale massima non può superare il 25 per cento, ad eccezione di brevi tratti inferiori a 50 metri in zone non delimitate;
- b) piste di media difficoltà, segnate in rosso: la loro pendenza longitudinale e trasversale massima non può superare il 40 per cento, ad eccezione di brevi tratti inferiori a 100 metri in zone non delimitate e la loro pendenza longitudinale media è superiore al 20 per cento;
- c) piste difficili, segnate in nero: la loro pendenza longitudinale massima supera i valori massimi delle piste rosse e la loro pendenza longitudinale media è superiore al 20 per cento.

È facoltà del gestore presentare motivata richie-

sta di classificazione differente della pista rispetto alle disposizioni di cui al comma 3 laddove ricorrano fattori differenti dalla pendenza che incidono comunque sul grado di difficoltà, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo la larghezza della pista, la sua esposizione, la presenza di neve artificiale, la presenza di ostacoli naturali e non la consistenza del bordo pista.

4. Gli itinerari sciistici sono segnati in arancione e non sono suddivisi secondo gradi di difficoltà.

5. Ai gestori è consentito a scopi commerciali di indicare in verde le piste molto facili la cui pendenza longitudinale e trasversale non può superare il 15 per cento, ad eccezione di brevi tratti in zone non delimitate.

6. Ai fini dell'incremento del livello di sicurezza delle piste la Regione autorizza le iniziative di incremento della larghezza delle stesse, ove fisicamente possibile, proposte dai soggetti di cui all'articolo 12, comma 2 e all'articolo 16, comma 1, ad una larghezza ritenuta idonea e sufficiente, previa verifica della compatibilità paesaggistica se l'intervento ricade in ambito di tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e nel rispetto delle misure di tutela e conservazione della biodiversità.

7. La segnaletica deve essere conforme ai requisiti della normativa di cui al comma 2.

8. In corrispondenza degli impianti di risalita che costituiscono punti di accesso ai comprensori sciistici ovvero delle biglietterie ed in prossimità dei luoghi di partenza delle piste di sci di fondo è apposto un prospetto generale delle piste esistenti, riportante la denominazione, il numero ed il grado di difficoltà delle stesse.

9. In prossimità degli impianti di risalita serventi le piste di discesa è apposto un cartello riguardante le piste servite, sul quale è riportato il nome o il numero della pista, il grado di difficoltà, l'indicazione dell'apertura, della chiusura e l'orario di accesso.

10. In corrispondenza dei principali ac-

cessi alle piste di fondo è indicato il relativo orario di apertura e chiusura.

11. Gli accessi alle piste chiuse, anche temporaneamente, sono protetti, per l'intera larghezza, con idoneo mezzo di segnalazione preceduto dal segnale di pericolo. La chiusura della pista è tempestivamente segnalata nella stazione a valle dell'impianto servente, e all'inizio della stessa ed alle biglietterie.

12. In corrispondenza delle biforcazioni e degli incroci tra piste sono posizionati segnali riportanti la direzione, la denominazione e il grado di difficoltà delle piste interessate, e le destinazioni raggiungibili.

13. Le piste non battute, quelle che presentano cattive condizioni del fondo o che richiedono particolari capacità e tecniche di sciata, ovvero l'utilizzo di attrezzature specifiche, possono essere aperte al pubblico, ma sono segnalate in corrispondenza degli accessi e delle stazioni di partenza degli impianti di risalita serventi.

14. La segnaletica è realizzata e posizionata considerando gli effetti di un eventuale urto da parte dello sciatore.

15. Il gestore non è responsabile nel caso di rimozione e alterazione della palinatura, della segnaletica e degli apprestamenti di sicurezza da parte di soggetti terzi o di eventi atmosferici.

16. Nei luoghi di cui al comma 8 è fornita agli utenti ampia informazione sulle regole di comportamento fissate dalla legge n. 363 del 2003, e successive modifiche e integrazioni e dal "Decalogo comportamentale dello sciatore" costituente l'allegato 2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 dicembre 2005.

17. Al fine di ottimizzare la messa in sicurezza delle piste e di contenere l'impatto ambientale è consentita, su tutte le aree sciabili e di sviluppo montano comprese le strutture ricettive presenti sulle piste, la sola esposizione di messaggi pubblicitari del formato autorizzato dal gestore. È esclusa da tale limitazione la pubblicità

da apporre sugli impianti di risalita o su loro pertinenze, che si intende autorizzata, fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di salvaguardia ambientale e paesaggistica.

Capo III

Norme di comportamento degli utenti

Art. 9

Obbligo di utilizzo del casco protettivo per i minori di quattordici anni

1. In conformità all'articolo 8 della legge n. 363 del 2003, e successive modifiche e integrazioni, è fatto obbligo ai soggetti di età inferiore ai quattordici anni nell'esercizio della pratica dello sci alpino e dello snowboard, di indossare un casco protettivo conforme alle caratteristiche di cui al comma 2.

2. Le caratteristiche tecniche dei caschi protettivi di cui al comma 1, le modalità di omologazione, gli accertamenti della conformità della produzione e i controlli opportuni sono definiti con decreto ministeriale 2 marzo 2006 dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riguardante le "Caratteristiche tecniche dei caschi protettivi prescritti per i soggetti di età inferiore ai 14 anni nell'esercizio della pratica dello sci alpino e dello snowboard".

3. Lo sciatore è tenuto ad esibire il titolo di viaggio (skipass) secondo le disposizioni del gestore.

Art. 10

Velocità e padronanza del comportamento

1. Ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 363 del 2003, e successive modifiche e integrazioni, gli sciatori tengono una condotta che, in relazione alle caratteristiche della pista e alla situazione ambientale, non costituisca pericolo per l'incolumità altrui e non provochi danni.

2. La velocità deve essere particolar-

mente moderata nei tratti a visuale non libera, in prossimità di fabbricati od ostacoli, negli incroci, nelle biforcazioni, in caso di nebbia, di foschia, di scarsa visibilità o di affollamento, nelle strettoie e in presenza di partecipanti.

3. Ogni sciatore tiene una velocità e un comportamento specifico di prudenza, diligenza e attenzione adeguati alla propria capacità, al tipo di pista, alla segnaletica e alle prescrizioni di sicurezza esistenti, nonché alle condizioni generali della pista, della libera visuale, del tempo e all'intensità del traffico.

Art. 11

Precedenza

1. In conformità all'articolo 10 della legge n. 363 del 2003, e successive modifiche e integrazioni, lo sciatore a monte deve mantenere una direzione che gli consenta di evitare collisioni o interferenze con lo sciatore a valle.

Art. 12

Sorpasso

1. In conformità all'articolo 11 della legge n. 363 del 2003, e successive modifiche e integrazioni, lo sciatore che intende sorpassare un altro sciatore deve assicurarsi di disporre di uno spazio sufficiente allo scopo e di avere sufficiente visibilità.

2. Il sorpasso può essere effettuato sia a monte sia a valle, sulla destra e sulla sinistra, ad una distanza tale da evitare intralci allo sciatore sorpassato.

Art. 13

Incrocio

1. In conformità all'articolo 12 della legge n. 363 del 2003, e successive modifiche e integrazioni, negli incroci gli sciatori danno la precedenza a chi proviene da destra o secondo le indicazioni della segnaletica.

Art. 14

Stazionamento

1. Ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 363 del 2003, e successive modifiche e integrazioni, gli sciatori che sostano al fine di evitare pericoli per gli altri utenti, devono posizionarsi sui bordi della pista e devono, durante la sosta, posizionare l'attrezzatura fuori dal piano sciabile in modo da non recare intralcio e pericolo ad altre persone.

2. Gli sciatori sono tenuti a non fermarsi nei passaggi obbligati in prossimità dei dossi o in luoghi senza visibilità.

3. In caso di cadute o di incidenti, gli sciatori devono liberare tempestivamente la pista portandosi ai margini di essa.

4. È fatto obbligo a chiunque segnalare con mezzi idonei la presenza di un infortunato.

Art. 15

Omissione di soccorso e concorso di colpa

1. Ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 363 del 2003, e successive modifiche e integrazioni, fuori dai casi previsti dal secondo comma dell'articolo 593 del Codice penale, è fatto obbligo a chiunque nella pratica dello sci o di ogni altro sport della neve, trovando una persona in difficoltà prestare assistenza occorrente ovvero comunicare immediatamente al gestore, presso qualunque stazione di chiamata, l'avvenuto incidente.

2. In conformità dell'articolo 19 della legge n. 363 del 2003, e successive modifiche e integrazioni, nel caso di scontro tra sciatori, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno di essi abbia concorso ugualmente a produrre gli eventuali danni.

Art. 16

Transito e risalita

1. Ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 363 del 2003, e successive modifiche e integrazioni, è vietato percorrere a piedi le piste da sci, salvo i casi di urgente necessità.

2. Chi discende la pista senza sci deve tenersi ai bordi delle piste.

3. In occasioni di gare, è vietato agli estranei sorpassare i limiti segnalati, sostare sulla pista di gara o percorrerla.

4. La risalita della pista con gli sci ai piedi e l'utilizzo delle racchette da neve sulle piste da sci sono normalmente vietati. Tali comportamenti sono ammessi previa autorizzazione del gestore dell'area sciabile attrezzata o, in mancanza di tale autorizzazione, in casi di urgente necessità e deve, comunque, avvenire ai bordi della pista, avendo cura di evitare rischi per la sicurezza degli sciatori e rispettando le prescrizioni di cui alla presente legge, nonché quelle adottate dal gestore dell'area sciabile attrezzata.

Art. 17

Mezzi meccanici

1. In conformità dell'articolo 16 della legge n. 363 del 2003, e successive modifiche e integrazioni, è inibito ai mezzi meccanici l'utilizzo delle piste da sci, salvo quanto previsto dal presente articolo.

2. I mezzi meccanici adibiti al servizio e alla manutenzione delle piste e degli impianti possono accedervi solo fuori dall'orario di apertura, salvo i casi di necessità e urgenza e, comunque, con utilizzo di appositi congegni di segnaletica luminosa e acustica.

3. Gli sciatori, nel caso di cui al comma 2, devono dare la precedenza ai mezzi meccanici adibiti al servizio e alla manutenzione delle piste

e degli impianti e devono consentire la loro agevole e rapida circolazione.

Art. 18

Innevamento programmato

1. Per sistema di innevamento programmato si intende l'insieme degli impianti, macchinari e attrezzature, sia fissi che mobili, compresi i fabbricati, i manufatti, opere e condotte di raccolta, accumulo e adduzione delle acque, atti a consentire la produzione e la distribuzione della neve nelle quantità necessarie a garantire la sicurezza e piena fruibilità delle piste, aree e sistemi sciistici.

2. Nei sistemi di innevamento programmato è vietato l'uso di catalizzatori o additivi inquinanti atti a favorire la germinazione dei fiocchi di neve, l'innalzamento o l'abbassamento crioscopico dell'acqua e della neve.

3. La gestione degli impianti di innevamento programmato compete al gestore delle piste che può provvedere alla produzione della neve programmata per garantire le necessarie condizioni di sicurezza anche durante l'orario di apertura al pubblico delle stesse; in questo caso al gestore compete l'obbligo di segnalazione agli utenti, alla partenza a monte della pista, dello svolgimento delle operazioni di innevamento.

4. I gestori degli impianti di innevamento programmato sono responsabili dei danni eventuali recati all'ambiente, a persone, animali e cose, derivanti dall'esercizio dell'impianto.

5. Ai fini del rilascio del permesso di costruire è reso parere sulla base della contestuale valutazione degli aspetti urbanistici, programmatori, trasportistici, idraulici, idrogeologici, forestali, ambientali, paesaggistici e valanghivi.

6. Nella conduzione dell'istruttoria è facoltà del comune avvalersi del supporto dei competenti uffici dell'Agenzia regionale di protezione ambientale (ARPAS).

Art. 19

Sci da discesa e sci di fondo fuori pista

1. Ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 363 del 2003, e successive modifiche e integrazioni, il concessionario, il gestore delle aree sciabili e i gestori degli impianti di risalita non sono responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista.

2. I soggetti che praticano lo sci da discesa e lo sci di fondo fuori pista devono munirsi di appositi sistemi elettronici per garantire un idoneo intervento di soccorso ad eccezione dei casi in cui sia evidente l'assoluta assenza di rischio di valanghe in considerazione dell'itinerario scelto e delle condizioni della neve.

3. I gestori degli impianti di risalita possono segnalare i percorsi fuori pista maggiormente praticati e, in tal caso, provvedono anche alla diffusione delle informazioni relative alle conoscenze di base sulle condizioni di sicurezza e sulle tecniche di soccorso.

Art. 20

Utilizzo estivo dell'area sciabile, e di sviluppo montano

1. L'area sciabile e di sviluppo montano, ivi comprese le piste di cui all'articolo 3, comma 2, può essere impiegata nel periodo estivo anche per la pratica di attività ludico-sportive e ricreative su aree e tracciati esclusivamente destinati a tali attività. La gestione degli stessi può essere esercitata prioritariamente dai gestori delle piste e in subordine da altro soggetto pubblico o privato.

2. Al di fuori delle aree di cui al comma 1, i tracciati destinati alla pratica di attività ludico-sportive e ricreative sono individuati ed autorizzati dai comuni territorialmente competenti anche ai fini dell'individuazione del soggetto gestore, al quale è fatto obbligo di mantenere annualmente i tracciati medesimi e garantire la corretta regimazione delle acque superficiali, preservando i pendii da possibili fenomeni di dissesto idrogeologico direttamente derivanti dall'erosione del suolo in relazione al passaggio

continuo dei mezzi circolanti.

3. I tracciati destinati a bike park devono essere annualmente mantenuti in ordine a garantire la corretta regimazione delle acque superficiali al fine di preservare i pendii dall'insorgere di fenomeni di dissesto idrogeologico direttamente derivanti dall'erosione del suolo connessa al continuo passaggio dei mezzi.

4. Tali tracciati devono essere adeguatamente segnalati in tutto il loro sviluppo ed interdetti all'escursionismo pedestre. Possono attraversare altre infrastrutture viabili destinate al passaggio di veicoli, mezzi meccanici o pedoni; tali intersezioni devono essere preventivamente segnalate a cura dei soggetti gestori dei tracciati sui tracciati medesimi e sull'infrastruttura attraversata.

5. Nel caso di attività sportiva praticata con mountain bike su tracciati esclusivamente destinati a tale attività, denominati "bik-park", è richiesta la massima prudenza da parte dei conducenti, al fine di evitare incidenti, riducendo la velocità e usando i segnalatori acustici previsti. I conducenti garantiscono inoltre la precedenza ai mezzi ed ai veicoli che percorrono le infrastrutture ed ai pedoni in fase di attraversamento del tracciato.

6. Al di fuori dei tracciati individuati come bike-park nei quali il transito è esclusivo, il passaggio delle mountain-bike è, inoltre, autorizzato per attività di ciclo-escursionismo su tutte le strade, strade interpoderali destinate all'uso promiscuo da parte di veicoli, animali e persone. È, inoltre, consentito il transito delle mountain-bike per attività ciclo-escursionistiche sui sentieri costituenti la rete sentieristica regionale nell'ambito di itinerari ciclopedonali escursionistici. Le caratteristiche, le modalità di individuazione di tali itinerari e di regolamentazione comportamentale in funzione dell'uso promiscuo sono disciplinati per mezzo di appositi provvedimenti della Giunta regionale.

7. I gestori dei bike-park sono responsabili della gestione e della manutenzione esclusivamente dei tracciati dei bike-park al fine di garantire la sicurezza degli stessi nella fruizione da parte dei frequentatori. I gestori dei bike-park e

delle piste non sono responsabili degli incidenti che possano verificarsi nei percorsi di cui al comma 5 ancorché serviti dagli impianti medesimi.

Capo IV

Controllo e sanzioni

Art. 21

Vigilanza

1. Il controllo sull'osservanza delle norme di cui alla presente legge e delle disposizioni contenute nella legge n. 363 del 2003, e successive modifiche e integrazioni e l'irrogazione delle relative sanzioni nei confronti dei soggetti inadempienti sono affidati alla Polizia di Stato, al Corpo forestale dello Stato, all'Arma dei carabinieri e al Corpo della guardia di finanza, e ai corpi di Polizia locali, nello svolgimento del servizio di vigilanza e soccorso nelle località sciistiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 363 del 2003, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 22

Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato ai sensi della legislazione vigente, e delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, per quanto concerne la polizia, la sicurezza e la regolarità dell'esercizio degli impianti delle aree sciabili sono stabilite, a norma dell'articolo 18, comma 2, della legge n. 363 del 2003, e successive modifiche e integrazioni, con la presente legge sono previste sanzioni amministrative pecuniarie, in caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, e agli articoli 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17 e 19, da un minimo di euro 30 e un massimo di euro 250.

2. In attuazione dell'articolo 18 della legge n. 363 del 2003, e successive modifiche e integrazioni, le sanzioni amministrative da ap-

plicare in caso di violazione delle disposizioni poste a tutela della sicurezza degli sciatori sono così determinate:

- a) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 8, ove il gestore dell'area sciabile attrezzata non ottemperi all'obbligo, in occasione di manifestazioni agonistiche, di individuazione di tratti di pista di cui alla lettera a) e apposite aree di cui alla lettera b) ivi previsti, è soggetta alla sanzione amministrativa di euro 250;
- b) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c) ove il gestore dell'area sciabile attrezzata non ottemperi all'obbligo in materia di attivazione del servizio di soccorso e di trasporto degli infortunati ivi previsto, è soggetta alla sanzione amministrativa di euro 200;
- c) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera f) ove il gestore dell'area sciabile non ottemperi all'obbligo di preventiva stipulazione di apposito contratto di assicurazione ivi previsto, è soggetta alla sanzione amministrativa di euro 150;
- d) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, ove il gestore dell'area sciabile non ottemperi all'obbligo di trasmissione elenco infortuni verificatisi sulle aree sciabili ivi previsto, è soggetta alla sanzione amministrativa di euro 200;
- e) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1 e 3, ove il gestore dell'area sciabile attrezzata ometta di esporre i documenti relativi alle classificazioni delle piste, alla segnaletica e alle regole di condotta e alle relative sanzioni previste dalla legge, in modo da garantirne un'adeguata visibilità, è soggetta alla sanzione amministrativa di euro 5.000;
- f) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a) e b) e dell'articolo 3, comma 2, lettera g), ove il gestore dell'area sciabile attrezzata non ottemperi agli obblighi ivi previsti, salvo che il fatto costituisca reato, è soggetta alla sanzione amministrativa di euro 10.000;
- h) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 9 e dell'articolo 2, comma 9, ove l'utente dell'area sciabile non ottemperi all'obbligo in tema di utilizzo del casco protettivo omologato ivi previsti, è soggetta alla san-

- zione amministrativa di euro 150;
- i) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, ove l'utente dell'area sciabile attrezzata non ottemperi all'obbligo di moderazione della velocità e all'osservanza del comportamento opportuno ivi previsti, è soggetta alla sanzione amministrativa di euro 150;
 - j) violazione delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 12, ove l'utente dell'area sciabile attrezzata non ottemperi agli obblighi relativi alle precedenza e in caso di sorpasso ivi previsti, è soggetta alla sanzione amministrativa di euro 150;
 - k) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 e all'articolo 14, commi 1, 2 e 3, ove l'utente dell'area sciabile attrezzata non ottemperi ai comportamenti da tenere in caso di attraversamento di incroci e nei casi di stazionamento ivi previsti, è soggetta alla sanzione amministrativa di euro 70;
 - l) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 4, ove l'utente dell'area sciabile attrezzata non ottemperi all'obbligo di segnalazione ivi previsto, è soggetta alla sanzione amministrativa di euro 100;
 - m) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 15, ove chiunque nella pratica dello sci o di altro sport della neve non presti soccorso, ivi previsti, è soggetta alla sanzione amministrativa di euro 1.000;
 - n) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 16, ove l'utente dell'area sciabile attrezzata non ottemperi agli obblighi in materia di transito e risalita ivi previsti, è soggetta alla sanzione amministrativa di euro 100;
 - o) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 17, commi 1 e 2, ove il conducente del mezzo meccanico non ottemperi agli obblighi di segnalazione ivi previsti, è soggetta alla sanzione amministrativa di euro 250;
 - p) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 17, comma 3, ove l'utente dell'area sciabile attrezzata non ottemperi agli obblighi di precedenza e di agevolazione della circolazione dei mezzi meccanici ivi previsti, è soggetta alla sanzione amministrativa di euro 100;
 - q) la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 3, ove risulti il mancato

possesso o la mancata esibizione o la non titolarità da parte dell'utente di un titolo di viaggio (skipass) in corso di validità è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 250 a euro 500;

- r) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 2, ove l'utente dell'area sciabile attrezzata, che pratica lo sci da discesa e lo sci di fondo fuori pista, non ottemperi agli obblighi di dotarsi di sistemi elettronici per il soccorso ivi previsti, è soggetta alla sanzione amministrativa di euro 100;
- u) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 5, della legge n. 363 del 2003, e successive modifiche e integrazioni, ove chiunque commercializza caschi protettivi di tipo non conforme alle caratteristiche di cui all'articolo 9, comma 2, della presente legge, è soggetta alla sanzione amministrativa di euro 5.000.

3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2, sono irrogate e riscosse dal comune sul cui territorio si trova la pista da sci.

4. Le modalità ed i tempi di riscossione sono stabiliti dall'ente irrogatore.

5. L'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni sono effettuati secondo le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

6. Salvo quanto previsto dalla legge penale, nei confronti degli utenti delle piste in possesso di un titolo di viaggio (skipass) riconducibile ad una persona diversa è disposto l'immediato ritiro del titolo, riconsegnato al gestore delle piste. Il titolare può ottenere la restituzione del titolo di viaggio a fronte del pagamento, oltre che della sanzione di cui al comma 2, lettera p), anche dell'intero valore nominale del titolo, in favore del gestore.

7. Il gestore delle piste, ai fini del controllo del regolare utilizzo dei biglietti ed abbonamenti per la risalita, ha la facoltà di richiedere, anche tramite personale a ciò delegato, l'esibizione dei titoli di viaggio (skipass) e procedere al sequestro ed annullamento del titolo usato in modo improprio.

Art. 23

Soggetti competenti per il controllo

1. Fermo restando la normativa già in vigore in materia nelle regioni, la Polizia di Stato, il Corpo forestale della Regione, l'Arma dei Carabinieri e il Corpo della Guardia di Finanza, e i corpi di Polizia locali, nello svolgimento del servizio di vigilanza e soccorso nelle località sciistiche, provvedono al controllo dell'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge e a irrogare sanzioni nei confronti dei soggetti inadempienti. Le contestazioni relative alla violazione delle disposizioni avvengono, di norma, su segnalazione dei maestri di sci. Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge n. 363 del 2003, e successive modifiche e integrazioni, i soggetti competenti al controllo, in caso di particolare gravità delle condotte vietate dalla presente legge o di reiterazione nelle violazioni, provvedono, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria, al ritiro del titolo (skipass) giornaliero o alla sospensione del titolo pluri-giornaliero fino a tre giorni. Al trasgressore è rilasciato un documento per consentirgli l'utilizzo degli impianti strettamente necessari al rientro presso il suo domicilio. In caso di ulteriore reiterazione delle violazioni il titolo può essere definitivamente ritirato.

2. Ai soggetti cui è ritirato o sospeso il titolo di transito è fatto divieto di acquistare, per il periodo di cui al precedente comma, un nuovo titolo e in caso di violazione di tale divieto sono assoggettati alla sanzione amministrativa di euro 250 oltre al ritiro del nuovo titolo.

3. La Regione provvede alla organizzazione di corsi per la formazione dei soggetti ed al rilascio di apposito attestato. I soggetti abilitati all'esercizio di direttore delle piste e di operatore di primo soccorso sono tenuti a frequentare con profitto ogni triennio un corso di aggiornamento professionale promosso dall'amministrazione provinciale, nel caso di impossibilità di frequenza ad uno dei corsi entro il termine del triennio, gli interessati sono tenuti a frequentare il corso di aggiornamento immediatamente successivo, pena la revoca della abilitazione.

Capo V

Contributi

Art. 24

Contributi per la sicurezza delle aree sciabili e adeguamento

1. In attuazione dell'articolo 7, comma 5, della legge n. n. 363 del 2003, e successive modifiche e integrazioni, la Regione mediante apposito provvedimento, può concedere contributi alle Amministrazioni comunali o intercomunali sui cui confini sorgono le medesime superfici adibite alla pratica degli sport invernali per la realizzazione di interventi per la messa in sicurezza delle aree medesime, e interventi di promozione della sicurezza secondo quanto previsto dalle disposizioni attuative statale e regionale.

2. In attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, i comuni e i soggetti gestori, ciascuno nel rispetto delle proprie competenze previste al capo II, sono tenuti, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad adeguare i propri impianti e le aree sciabili alle disposizioni contenute nella presente legge.

Art. 25

Interventi straordinari

1. Fermo restando l'applicabilità della normativa nazionale ambientale, i comuni possono autorizzare, con proprio provvedimento, interventi volti a garantire la sicurezza nelle aree sciabili resi necessari da eventi di causa forza maggiore o caso fortuito.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono:

- a) attività di cui all'articolo 3, comma 2, lettere b) e c);
- b) interventi correttivi della sede sciabile dal punto di vista planimetrico e/o altimetrico, ivi compresi tagli di alberi singoli o gruppi fino ad un massimo di 20 unità;
- c) manutenzione delle piste delle aree sciabili

- quali spietramento, inerbimento, opere d'arte relative alla regimentazione delle acque meteoriche, drenaggi di terreno delle aree suddette e contenimento delle scarpate;
- d) revisione generale e speciale degli impianti a fune come da decreto del Ministero dei trasporti del 2 gennaio 1985, n. 23, e altri interventi straordinari di rimodernamento o rinnovo tecnologico di impianti di risalita esistenti.

Art. 26

Snowboard, telemark ed altre pratiche sportive

1. In conformità dell'articolo 19 della legge n. 363 del 2003, e successive modifiche e integrazioni, le norme previste dalla presente legge per gli sciatori si applicano anche a coloro che praticano lo snowboard, telemark ed altre pratiche sportive.

2. Le disposizioni della presente legge, compresa quella di cui all'articolo 16, si applicano, in quanto compatibili, alle altre pratiche sportive, individuate dalle regioni ai sensi dell'articolo 2 e ai percorsi per lo sci da fondo escursionistico, per le racchette da neve che possono essere individuati anche dai comuni.

Titolo II

Interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica

Capo I

Individuazione di servizi pubblici di interesse generale e programmazione degli interventi

Art. 27

Definizione di servizio pubblico di interesse generale

1. In considerazione del rilevante interesse pubblico che rivestono le disposizioni in materia di tutela della salute, da realizzarsi anche attraverso l'obbligo della garanzia e del mantenimento di un adeguato livello di sicurezza delle aree sciabili, la Regione individua i servizi, anche economici, resi a tali fini come di interesse generale, e incarica i soggetti pubblici o privati dell'esecuzione dei servizi necessari a garantire la suddetta tutela.

Art. 28

Interventi regionali

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 7, comma 5, della legge n. 363 del 2003, e successive modifiche e integrazioni e in considerazione dei maggiori oneri monetari e gestionali conseguenti all'introduzione delle norme di cui al titolo I, sostiene iniziative ed interventi funzionali agli obiettivi di tutela della salute e di sicurezza prefissati.

2. La Regione, riconoscendo l'elevata incidenza del comparto turistico nell'ambito dell'economia regionale e locale e la necessità di supportare il radicamento della popolazione ai territori montani contrastando le minacce di spopolamento, sostiene iniziative ed interventi

miranti a riqualificare e potenziare il patrimonio impiantistico e l'offerta turistica.

3. La Giunta regionale promuove il coinvolgimento dei soggetti che a vario titolo beneficiano della presenza di aree sciabili al fine di coordinare e potenziare gli interventi di sostegno.

4. La Regione, riconosciuto l'elevato valore sociale e ambientale delle località montane e delle aree sciabili, sostiene ed incentiva le strategie d'intervento a minore impatto ambientali.

Art. 29

Sostegni finanziari regionali e programmazione degli interventi

1. Al fine di realizzare gli obiettivi e gli interventi previsti dalla presente legge la Regione concede misure di sostegno finanziario agli investimenti e ad alcune categorie di spese di gestione, nel rispetto della normativa comunitaria e attraverso intensità agevolative e modalità di attribuzione differenti in relazione alla tipologia di soggetto beneficiario e di iniziativa agevolabile.

Art. 30

Iniziative ammesse alle agevolazioni

1. La Regione individua le seguenti categorie di iniziative agevolabili:

- a) interventi relativi alla tutela della salute, alla garanzia e al mantenimento delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili (categoria A);
- b) investimenti relativi alla riqualificazione, alla sostenibilità ambientale ed energetica, al potenziamento e alla valorizzazione del patrimonio impiantistico delle aree sciabili e dell'offerta turistica (categoria B);
- c) spese di funzionamento riconducibili alla gestione ordinaria e straordinaria (categoria C).

Art. 31

Interventi relativi alla tutela della salute, alla garanzia e al mantenimento delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili

1. Le agevolazioni previste per le iniziative riconducibili alla categoria A di cui all'articolo 30, comma 1, lettera a) possono essere concesse per:

- a) l'installazione e la manutenzione di difese fisiche, di palinatura e di delimitazioni laterali, di apposita segnaletica e di sistemi informativi secondo gli standard previsti dalle disposizioni di cui alla presente legge;
- b) gli interventi di manutenzione delle piste volti all'eliminazione degli ostacoli rimovibili, alla segnalazione e alla protezione con difese degli ostacoli fissi che non possano essere rimossi, alla segnalazione e messa in sicurezza dei passaggi stretti, dei percorsi di collegamento, degli incroci tra piste, degli attraversamenti od imbocchi da e per piste naturali e varianti, degli attraversamenti con strade carrozzabili, delle piste non battute e di quanto altro necessiti di tali interventi;
- c) gli interventi di segnalazione e manutenzione in relazione al pericolo valanghe, e l'acquisto e l'installazione delle relative attrezzature, anche per il distacco artificiale delle stesse e la bonifica del territorio;
- d) il servizio di vigilanza e il servizio di primo soccorso sulle piste;
- e) gli interventi di riassetto idrogeologico-ambientale finalizzati alla messa in sicurezza delle piste;
- f) altri interventi non ricompresi nel presente elenco purché finalizzati alla messa in sicurezza delle piste o delle aree sciabili di appartenenza;
- g) i sistemi di sensibilizzazione, informazione, formazione e aggiornamento degli operatori del settore e del personale incaricato degli interventi per la sicurezza.

2. In caso di situazioni climatiche comportanti la carenza di neve naturale e in considerazione della necessità di un adeguato innevamento ai fini dell'agibilità delle piste in condi-

zioni di sicurezza, le agevolazioni di cui al comma 1 possono essere concesse per gli interventi atti a garantire un corretto innevamento, tra cui risultano ricompresi:

- a) la produzione di neve programmata in tutto il suo processo di lavorazione;
- b) gli interventi di movimentazione, stesura, riporto e conservazione del manto nevoso, relativi sia alla neve programmata, sia alla neve naturale, anche per il tramite di appositi mezzi meccanici, con la creazione di zone d'ombra sulle piste, la predisposizione di barriere per controllare e contenere la discesa naturale della neve, la copertura del manto nevoso o dei ghiacciai con pellicole sintetiche riflettenti per impedirne lo scioglimento, il drenaggio di alcune zone per evitare lo scioglimento prematuro degli accumuli di neve;
- c) gli interventi atti a contrastare l'usura del manto nevoso e a rendere necessaria ai fini della pratica dello sci una base innevata di spessore inferiore a quello altrimenti richiesto, anche mediante spietramenti.

3. Le agevolazioni previste per le iniziative di cui ai commi 1 e 2 devono essere riconducibili e funzionali, direttamente o indirettamente, agli obiettivi di sicurezza prefissati.

4. La gestione delle agevolazioni concesse per le iniziative di cui ai commi 1 e 2 avviene attraverso l'istituzione da parte della Regione di apposito Fondo per la sicurezza delle aree sciabili.

Art. 32

Soggetti beneficiari

1. Le agevolazioni previste ai sensi della presente legge possono essere concesse:

- a) agli enti pubblici, privati, alle imprese, alle associazioni e alle cooperative che siano proprietari o che gestiscano gli impianti a fune e le piste da sci, o che comunque operino con o senza scopo di lucro nell'ambito degli sport invernali;
- b) a eventuali soggetti diversi affidatari o incaricati dell'esercizio di servizi sulle aree sciabili di cui all'articolo 4.

Titolo III

Promozione e tutela della disciplina dello sci

Capo I

Ordinamento della professione di maestro di sci in Sardegna

Art. 33

Figura professionale

1. È maestro di sci chi insegna professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole ed a gruppi di persone, le tecniche di scivolamento sulla neve esercitate sulle piste da sci, itinerari sciistici, percorsi di sci fuori pista ed escursioni che non portino difficoltà richiedenti l'uso di tecniche e materiali alpinistici, quali corda, piccozza e ramponi.

2. I maestri di sci autorizzati all'insegnamento delle tecniche sciistiche sono suddivisi nelle seguenti categorie:

- a) maestri di sci alpino;
- b) maestri di sci di fondo;
- c) maestri di snowboard.

3. I maestri di sci possono insegnare esclusivamente le tecniche sciistiche per le quali sono iscritti all'Albo professionale regionale di cui all'articolo 34. L'iscrizione all'Albo professionale, per coloro che siano in possesso dei requisiti richiesti, può riguardare congiuntamente l'insegnamento delle differenti tecniche sciistiche.

Art. 34

Albo professionale dei maestri di sci

1. L'esercizio della professione di maestro di sci è subordinato all'iscrizione nell'apposito Albo professionale regionale tenuto, sotto la vigilanza della Regione, dal Collegio regionale

dei maestri di sci di cui all'articolo 41 ed è limitato alla specialità in cui il maestro è abilitato. In Sardegna si prevede la costituzione di un Collegio regionale, subordinato alla presenza sul territorio di almeno venti maestri di sci e comunque si potrà costituire in alternativa un Collegio interregionale come previsto dall'articolo 14 della n. 81 del 1991 e successive modifiche e integrazioni. Al collegio interregionale sono demandate le stesse funzioni previste dalla presente legge per il collegio regionale. In caso di assenza di Collegio Interregionale il maestro di sci potrà iscriversi ad un altro Collegio regionale italiano.

2. L'iscrizione va fatta all'albo professionale per i maestri di sci che intendono esercitare stabilmente la professione nel rispettivo territorio regionale.

3. Il Collegio regionale o interregionale rilascia agli iscritti un tesserino che attesta l'iscrizione all'albo, continuativo, a persone singole.

Art. 35

Abilitazione professionale

1. L'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci si consegue mediante la frequenza dei corsi di formazione tecnico didattico culturali della durata di novanta giorni effettivi ed il superamento dei relativi esami. Al termine dei corsi i candidati ammessi sostengono un esame avanti alla Commissione di cui all'articolo 37, comma 2.

2. Il programma dei corsi e delle prove d'esame è determinato dalla Regione, sentito il parere del collegio regionale o interregionale (se costituito) dei maestri di sci, garantendo il rispetto dei criteri e dei livelli delle tecniche sciistiche definiti dalla Federazione italiana sport invernali (FISI).

3. La Regione, attraverso la competente struttura della formazione, definisce:

- a) contenuti e modalità di attuazione con apposito provvedimento, acquisito il parere del collegio regionale o interregionale (se costituito) dei maestri di sci e in rispon-

- za ai contenuti e ai criteri indicati dalla Federazione italiana sport invernali (FISI), ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 81 del 1991 e successive modifiche e integrazioni;
- b) delibera le materie oggetto dei corsi di formazione, di aggiornamento e di specializzazione, l'organizzazione, i programmi, la durata, il luogo di svolgimento, preferibilmente nell'ambito del territorio della Sardegna, le prove finali e i corsi, e le prove selettive per l'ammissione ad essi, con propria deliberazione da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione almeno un mese prima della data di effettuazione della prova stessa);
 - c) determina l'ammontare delle spese a carico dei frequentanti; con il medesimo provvedimento la Giunta regionale approva l'organizzazione ed il programma dei corsi e delle relative prove di esame, garantendo il rispetto dei criteri e dei livelli delle tecniche sciistiche di cui al comma 2.

4. I corsi di formazione professionale sono organizzati d'intesa con il collegio regionale o interregionale (se costituito) e prevedono l'impiego degli organi tecnici della FISI per la parte tecnico-didattica.

5. Il programma dei corsi di qualificazione professionale, distinti per ciascuna disciplina sciistica (sci alpino, fondo e snowboard), è costituito dagli insegnamenti fondamentali di cui all'articolo 7 della legge n. 81 del 1991 e successive modifiche e integrazioni:

- a) tecniche sciistiche;
- b) didattica;
- c) pericoli della montagna;
- d) orientamento topografico;
- e) ambiente montano e conoscenza del territorio regionale di competenza;
- f) medicina e pronto-soccorso;
- g) diritti, doveri e responsabilità del maestro;
- h) leggi e regolamenti professionali.

6. I corsi di formazione si articolano in tre moduli:

- a) didattico;
- b) tecnico;
- c) culturale.

7. Per ogni modulo si sostiene una prova

d'esame.

8. La frequenza dei corsi di formazione professionale è obbligatoria per almeno l'85 per cento delle ore di insegnamento.

9. L'esame è superato solo se il candidato raggiunge la sufficienza in ciascuna delle tre prove d'esame.

10. Il mancato superamento di una delle tre prove previste non preclude la possibilità di sostenere quelle restanti e concede la possibilità, in caso di una sola insufficienza, della ripetizione della prova non superata, nella sessione di esame immediatamente successiva e, sentito il parere della commissione esaminatrice, prima della scadenza citata, in una sessione straordinaria d'esame. La fruizione della sessione straordinaria è consentita esclusivamente per il completamento del parziale.

11. La domanda di ammissione ai corsi di abilitazione professionale, che contiene l'attestazione del possesso dei requisiti, è presentata alla società competente in materia di formazione professionale.

12. L'ammissione ai corsi di formazione professionale per il conseguimento dell'abilitazione è subordinata al superamento di una prova dimostrativa pratica-attitudinale valutata dalla commissione di esame.

13. Il superamento della prova dimostrativa pratica attribuisce al candidato la facoltà di partecipare al corso di formazione in itinere o al corso di formazione immediatamente successivo.

14. Sono esonerati dal superamento della prova dimostrativa pratica:

- a) gli atleti appartenenti alle squadre nazionali italiane di sci alpino, di fondo e di snowboard, nei tre anni precedenti la prova dimostrativa pratica;
- b) gli atleti iscritti nelle liste della Federazione internazionale sci (FIS) con meno di cinquanta punti, alla data d'iscrizione alla selezione;
- c) gli atleti che hanno conseguito medaglie alle Olimpiadi o ai campionati del mondo di

sci oppure una coppa del mondo di sci, sono ammessi direttamente a sostenere le prove di esame didattiche e culturali per le discipline in cui si sono distinti.

15. La frequenza dei corsi di aggiornamento professionale, per un periodo minimo di due giorni, le cui materie di insegnamento previste sono le stesse del corso di formazione e qualificazione, è obbligatoria per almeno l'85 per cento delle ore di insegnamento.

16. Nel caso di impossibilità di frequenza ai corsi di aggiornamento professionale per motivi debitamente documentati, il maestro di sci è tenuto a frequentare il corso immediatamente successivo alla cessazione dell'impedimento. L'iscrizione all'albo è prorogata fino alla frequenza di tale corso e, in ogni caso, per un periodo massimo di tre anni, fermo restando l'accertamento dell'idoneità psicofisica.

17. I maestri di sci già abilitati in una specialità, che hanno superato la prova attitudinale per l'ammissione ai corsi di qualificazione di altra specialità, sono esonerati dal corso di formazione e dall'esame, limitatamente alle materie oggetto del corso di formazione per il quale è stata ottenuta l'abilitazione.

Art. 36

Onere finanziario per l'organizzazione dei corsi

1. La Giunta regionale, in sede di istituzione dei corsi di formazione, di specializzazione, di aggiornamento e dei corsi interregionali, può determinare la quota parte di spesa che assume a proprio carico e la quota a carico dei partecipanti per l'organizzazione dei corsi stessi.

Art. 37

Commissioni d'esame

1. Le Commissioni esaminatrici (una per l'ammissione ai corsi di formazione professionale ed una per l'abilitazione all'esercizio della professione) sono nominate dall'assessore competente, d'intesa con il Collegio regionale o Interregionale (se costituito) dei maestri di sci.

2. La Commissione per l'ammissione ai corsi di formazione professionale per la prova dimostrativa pratica-attitudinale (commissione tecnico-didattica), è composta da:

- a) un esperto, con qualifica Universitaria, designato dall'Assessorato competente in materia di formazione, che la presiede (con funzione non giudicante);
- b) almeno due maestri di sci esperti nella tecnica e nella didattica della specifica disciplina previste dal corso di riferimento (alpino, fondo, snowboard).
- c) almeno tre istruttori nazionali di sci, scelti in base ad una rosa di nominativi proposta dalla FISI;

3. La commissione per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci alpino, fondo e snowboard sono sostenuti avanti a Commissioni tecnico-didattiche, distinte per ognuna delle diverse discipline, ed una commissione culturale, ed è composta da:

- a) un esperto, con qualifica Universitaria, designato dall'Assessorato competente in materia di formazione, che la presiede (con funzione non giudicante);
- b) almeno un maestro di sci esperto nella tecnica e nella didattica della specifica disciplina previste dal corso di riferimento (alpino, fondo, snowboard);
- c) almeno due istruttori nazionali di sci, scelti in base ad una rosa di nominativi proposta dalla FISI;
- d) almeno tre esperti nelle materie culturali previste dal programma dei corsi e degli esami (commissione culturale).

4. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario regionale in servizio presso l'Assessorato regionale competente.

5. Per ciascuno dei componenti, in caso di assenza di un membro titolare, è nominato un membro supplente che partecipa ai lavori della commissione.

6. La commissione è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei componenti. In ogni caso deve essere garantita

la presenza della metà più uno degli esperti nelle materie culturali e della metà più uno dei maestri di sci esperti nella relativa specialità.

Art. 38

Validità dell'iscrizione e aggiornamento professionale

1. L'iscrizione nell'albo professionale ha efficacia per tre anni ed è mantenuta a seguito di presentazione del certificato di idoneità psicofisica di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) della legge n. 81 del 1981, e successive modifiche e integrazioni, e di frequenza di appositi corsi di aggiornamento.

2. Le modalità per il periodico aggiornamento tecnico-didattico e culturale dei maestri di sci sono determinate dal Collegio regionale o interregionale (se costituito) dei maestri di sci, acquisito il parere favorevole della Regione e prevedendo l'impiego, per la parte tecnico-didattica, di istruttori nazionali FISL.

3. Nel caso di impossibilità di frequenza dei corsi, per malattia o per altri comprovati motivi di forza maggiore, il maestro di sci è tenuto a frequentare il corso di aggiornamento immediatamente successivo alla cessazione dell'impedimento; in questo caso la validità dell'iscrizione all'albo professionale è prorogata solo fino al primo corso successivo alla cessazione dell'impedimento. La mancata frequenza di tale corso comporta la sospensione dall'albo professionale.

4. Gli abilitati all'esercizio della professione di maestro di sci possono conseguire specializzazioni nelle varie tecniche sciistiche, oggetto della professione, mediante la frequenza, con esito favorevole, di corsi di formazione organizzati dal Collegio regionale o interregionale (se costituito) dei maestri di sci e approvati dalla Regione.

Art. 39

Formazione professionale

1. I corsi di formazione, di aggiornamento e di specializzazione professionale per maestri di sci sono organizzati secondo gli obiettivi, principi e procedure della legge sulla "Disciplina delle attività di formazione professionale" e successive modifiche.

2. I corsi di formazione sono attuati con la collaborazione di un centro di formazione (pubblico o privato) e del Collegio regionale o interregionale (se costituito) dei maestri di sci e degli organi tecnici della Federazione italiana sport invernali, di norma mediante convenzione con centri di formazione professionale specializzati nelle attività di montagna o con il collegio regionale stesso (o interregionale se costituito).

3. Qualora per ragioni di carattere organizzativo o economico si riveli opportuno provvedere alla formazione mediante l'organizzazione di corsi interregionali, la Regione può avvalersi per l'organizzazione dei corsi stessi e dei relativi esami finali di accertamento della collaborazione di altre regioni o del Collegio nazionale dei maestri di sci o dei Collegi dei maestri di sci di altre regioni o di centri di formazione specializzati, mediante stipula di convenzione che definisca le modalità di organizzazione dei corsi e di svolgimento degli esami di accertamento, la composizione delle commissioni di esame, garantendo il rispetto delle previsioni dell'articolo 9 della legge n. 81 del 1991, e successive modifiche ed integrazioni, e il riparto delle spese.

Art. 40

Maestri di sci di altre regioni e altri Stati

1. I maestri di sci iscritti negli albi professionali di altre regioni o province autonome che intendono esercitare stabilmente la professione in Sardegna richiedono l'iscrizione nell'albo professionale della Regione (se costituito o

interregionale).

2. Il Collegio regionale o interregionale dei maestri di sci provvede all'iscrizione, previa verifica che il richiedente risulti già iscritto nell'albo professionale della regione o provincia autonoma di provenienza.

3. Il Collegio regionale o interregionale dei maestri di sci provvede a cancellare dall'albo i nominativi di coloro che hanno trasferito l'iscrizione nell'albo di altra regione o provincia autonoma.

4. I maestri di sci iscritti negli albi regionali di altre regioni o province autonome che intendono esercitare la professione temporaneamente in Sardegna, anche in forma saltuaria, devono comunicare preventivamente tale scelta al Collegio regionale o interregionale dei maestri di sci della Sardegna (se costituito), indicando contestualmente le località sciistiche e il periodo di attività nei quali intendono esercitare.

5. Ai cittadini comunitari, non iscritti negli albi professionali di altre regioni o province autonome, che intendono esercitare, stabilmente o temporaneamente in Sardegna, anche in forma saltuaria, la professione di maestro di sci, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania).

6. Fuori dai casi di cui al comma 5 e nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), i maestri di sci stranieri non iscritti in albi professionali italiani che intendono esercitare temporaneamente in Sardegna, anche in forma saltuaria, devono richiedere preventivamente il nulla osta al Collegio regionale o interregionale (se costituito) dei maestri di sci della Sardegna. Qualora i maestri di sci stranieri, non iscritti in albi professionali italiani, intendano esercitare stabilmente in Sardegna devono richiedere l'iscrizione nell'albo professionale della Regione

Sardegna o interregionale (se costituito).

7. Il nulla osta o l'iscrizione di cui al comma 6, sono concessi subordinatamente al riconoscimento da parte della Federazione italiana sport invernali, d'intesa col Collegio nazionale dei maestri di sci, dell'equivalenza del titolo rilasciato nello Stato di provenienza e della reciprocità di trattamento.

Art. 41

Collegio regionale o interregionale dei maestri di sci

1. È istituito, come organo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il Collegio regionale o interregionale dei maestri di sci. Del Collegio fanno parte tutti i maestri iscritti nell'Albo professionale della Regione, nonché i maestri di sci ivi residenti che abbiano cessato l'attività per anzianità o per invalidità.

2. Sono organi del Collegio:

- a) l'assemblea, formata da tutti i membri del Collegio;
- b) il consiglio direttivo, composto da rappresentanti eletti tra tutti i membri del Collegio, nel numero e secondo le modalità previste dai regolamenti di cui alla lettera d) del comma 3;
- c) il Presidente, eletto dal Consiglio direttivo al proprio interno;

3. Spetta all'assemblea del Collegio:

- a) eleggere il Consiglio direttivo;
- b) approvare annualmente il bilancio del Collegio;
- c) eleggere i membri del Collegio nazionale dei maestri di sci;
- d) adottare i regolamenti relativi al funzionamento del Collegio, su proposta del Consiglio direttivo;
- e) pronunciarsi su ogni questione che venga sottoposta dal Consiglio direttivo o sulla quale una pronuncia dell'assemblea venga richiesta da almeno un quinto dei componenti.

4. Le sedute dell'assemblea sono valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei membri del Collegio e in se-

conda convocazione qualsiasi sia il numero dei presenti.

5. Spetta al Consiglio direttivo del Collegio:

- a) svolgere tutte le funzioni concernenti le iscrizioni e la tenuta degli Albi professionali;
- b) vigilare sull'esercizio della professione;
- c) applicare le sanzioni disciplinari;
- d) collaborare con le competenti autorità regionali;
- e) stabilire la misura del contributo a carico degli iscritti all'Albo;
- f) svolgere ogni altra azione diretta a tutelare gli interessi degli iscritti.
- g) stabilire le caratteristiche e le modalità d'uso del distintivo di riconoscimento e della divisa di maestro di sci.

6. Le sedute del Consiglio direttivo sono valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio e in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei membri del Consiglio.

7. La vigilanza sul Collegio regionale dei maestri di sci, nonché l'approvazione dei regolamenti adottati dal Collegio, spettano alla Giunta regionale.

8. Come previsto dall'articolo 14, comma 2, della legge n. 81 del 1991, e successive modifiche e integrazioni, possono chiedere l'iscrizione al Collegio regionale o interregionale dei maestri di sci ed al relativo Albo professionale i maestri di sci residenti nelle regioni prive di Collegio.

Art. 42

Sanzioni disciplinari e ricorsi

1. I maestri di sci iscritti nell'Albo professionale che si rendano colpevoli di violazione delle norme di deontologia professionale, ovvero delle norme di comportamento previste dalla presente legge o dalla legge n. 81 del 1991, e successive modifiche e integrazioni, sono passibili delle seguenti sanzioni disciplinari:

- a) ammonizione scritta;

- b) censura;
- c) sospensione dall'Albo per un periodo compreso tra un mese e un anno;
- d) radiazione.

2. I provvedimenti disciplinari sono adottati dal direttivo del Collegio regionale a maggioranza assoluta dei componenti; contro di essi, entro trenta giorni dalla notifica, è ammesso ricorso al direttivo del Collegio nazionale, previsto dall'articolo 15 della legge n. 81 del 1991, e successive modifiche e integrazioni. La proposizione del ricorso sospende, fino alla decisione, l'esecutività del provvedimento.

3. I provvedimenti adottati dal Collegio regionale, eccettuati quelli in materia disciplinare, e tutti quelli adottati dal Collegio nazionale sono definitivi e sono impugnabili dinanzi al competente organo di giustizia amministrativa.

Art. 43

Esercizio abusivo della professione

1. L'esercizio abusivo della professione di maestro di sci è punito ai sensi dell'articolo 348 del Codice penale.

2. Ai soli fini di cui al comma 1, all'insegnamento professionale è equiparato l'accompagnamento retribuito di clienti sugli sci.

Art. 44

Esclusione della necessità della licenza di pubblica sicurezza

1. Ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 81 del 1991, e successive modifiche e integrazioni, per i maestri di sci è abolita la necessità della licenza di pubblica sicurezza prevista dall'articolo 123 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto n. 773 del 1931, e dall'articolo 238 del relativo regolamento di esecuzione di cui al regio decreto n. 635 del 1940.

Art. 45

Scuole di sci alpino, sci di fondo e di snowboard

1. Agli effetti della presente legge per "scuole di sci alpino, sci di fondo e di snowboard" si intendono le unità organizzative cui fanno capo più maestri per esercitare, in modo coordinato e continuativo, la loro attività professionale.

2. L'Assessore regionale competente, sentito il parere del collegio regionale o interregionale dei maestri di sci, autorizza l'apertura delle scuole di sci alpino, sci di fondo e di snowboard previa verifica della sussistenza delle seguenti condizioni:

- a) che la scuola abbia un organico minimo di tre maestri;
- b) che la scuola disponga di una sede adeguata e regolarmente autorizzata dagli organi preposti all'esercizio dell'attività;
- c) che la scuola abbia sede in località idonea all'esercizio dell'attività sciistica;
- d) che la scuola persegua lo scopo di una migliore qualificazione e organizzazione professionale;
- e) che la scuola abbia un regolamento che disciplini, tra l'altro, le forme democratiche di partecipazione dei singoli maestri alla gestione e all'organizzazione delle scuole stesse;
- f) che la scuola sia in grado di funzionare con l'organico minimo previsto senza soluzione di continuità per tutta la stagione invernale o estiva, secondo il periodo di attività;
- g) che la scuola abbia un direttore, compreso nell'organico di cui alla lettera a), responsabile dell'attività del corpo docente sotto l'aspetto tecnico didattico;
- h) che la scuola assuma l'impegno a prestare la propria opera in operazioni straordinarie di soccorso e a collaborare con le competenti autorità scolastiche per favorire la più ampia diffusione della pratica dello sci alpino, dello sci di fondo e dello snowboard nelle scuole e per agevolare la preparazione sportiva dei giovani;
- i) che la scuola dimostri di avere contratto

una adeguata polizza di assicurazione contro i rischi di responsabilità civile verso terzi conseguenti all'esercizio dell' insegnamento;

- j) che nella stazione invernale sede dell'istituzione scuola non siano state autorizzate altre scuole di sci alpino, sci di fondo e di snowboard; in tal caso l'autorizzazione all'apertura è concessa dall'Assessore regionale competente, previa verifica delle reali esigenze di qualificazione della stazione sciistica, sentito il collegio regionale o interregionale dei maestri di sci;
- k) che la scuola sia punto di riferimento territoriale, svolgendo un maggior raccordo organizzativo per la migliore fruizione della stazione sciistica, oltre che nel periodo invernale, anche nel periodo estivo, con attività sportive compatibili con l'ambiente montano circostante.

3. Per il soddisfacimento delle condizioni di cui al comma 2, l'Assessore regionale competente, con il provvedimento con il quale autorizza l'apertura della scuola, può dettare le opportune prescrizioni.

4. L'autorizzazione è revocata qualora vengano meno uno o più requisiti previsti dal comma 2 e nel caso di ripetute infrazioni alle norme della presente legge. L'autorizzazione è, inoltre, revocata qualora non si dia attuazione alle prescrizioni eventualmente contenute nel provvedimento autorizzativo.

5. La scuola di sci collabora inoltre con la Regione e i comuni e le organizzazioni turistiche locali per l'organizzazione di manifestazioni sportive e, in generale, per la promozione della località.

6. La denominazione "Scuola di sci" può essere usata unicamente dagli organismi riconosciuti.

Art. 46

Sanzioni amministrative

1. L'uso della denominazione "Scuola di sci" da parte di organismi non riconosciuti o l'a-

pertura o l'esercizio di una organizzazione non autorizzata simile ad una scuola di sci, comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 200 a euro 1.000.

2. L'accertamento delle violazioni e la irrogazione delle sanzioni amministrative di cui alla presente legge sono effettuati secondo le procedure di cui alla legge n. 689 del 1981, e successive modifiche e integrazioni.

3. I rapporti di accertata violazione delle norme della presente legge sono presentati alla Regione che determina l'entità delle sanzioni e riscuote i relativi proventi.

Art. 47

Specializzazioni e qualifiche professionali

1. La struttura di formazione di riferimento, su proposta del collegio regionale o interregionale dei maestri di sci, autorizza l'organizzazione di corsi di specializzazione per i maestri di sci che possono conseguire le seguenti specializzazioni professionali:

- a) maestro di sci specializzato nell'insegnamento ai bambini;
- b) maestro di sci specializzato nell'insegnamento dello sci a persone diversamente abili;
- c) maestro di sci specializzato nell'insegnamento di telemark.

2. I maestri di sci possono conseguire le seguenti qualifiche:

- a) direttore di scuola di sci;
- b) esperto in una o più lingue straniere.

3. I diplomi di cui ai commi 1 e 2 si conseguono a seguito della frequenza di appositi corsi teorici e pratici, organizzati dal collegio regionale dei maestri di sci e del superamento degli appositi relativi esami, previa intesa con la struttura regionale di riferimento.

4. L'ammissione ai corsi di cui al comma 3 è riservata ai maestri di sci già in possesso della relativa abilitazione all'insegnamento dello sci.

5. La struttura di formazione di riferimento, su proposta del collegio regionale o interregionale dei maestri di sci, autorizza l'organizzazione di corsi di aggiornamento professionale con esami di verifica per ciascuna delle specializzazioni, abilitazioni e qualifiche del presente articolo.

6. L'albo professionale dei maestri di sci reca menzione delle specializzazioni e delle qualifiche conseguite.

7. Gli esami per il conseguimento delle specializzazioni consistono in prove tecnico-pratiche, didattiche e culturali, sostenute dinanzi ad una commissione composta come per gli esami di abilitazione.

8. Gli esami per il conseguimento dei diplomi di qualifica, consistono in una prova culturale sostenuta dinanzi ad una commissione composta come per gli esami di abilitazione.

Art. 48

Maestri di sci disabili

1. La Regione, sentito il parere del collegio regionale o interregionale (se costituito) dei maestri di sci o il collegio nazionale dei maestri di sci, nonché i competenti organi federali, al fine di allargare la grande famiglia dello sci alpino anche a chi, da disabile, vuole sfidare il limite delle proprie capacità e condividere con gli altri un bene innegabile, un diritto che nessuno può discutere, può autorizzare con apposito provvedimento corsi di formazione per maestri di sci nelle tre diverse categorie di disabilità:

- a) visually impaired, che comprende atleti ipovedenti;
- b) standing, che comprende atleti con disabilità fisica agli arti inferiori o superiori o con cerebrolesione che permette di sciare in posizione eretta;
- c) sitting, che comprende atleti con mielolesioni o patologie diverse ed amputazioni agli arti inferiori che impongono ai praticanti di sciare seduti.

Art. 49

Corsi e istruttori del Club alpino italiano

1. Il Club alpino italiano (CAI), ai sensi dell'articolo 2, lettere d) ed e), della legge 26 gennaio 1963, n. 91 (Riordinamento del Club alpino italiano), e successive modifiche e integrazioni, così come modificato dalla legge 24 dicembre 1985, n. 776 (Nuove disposizioni sul Club alpino italiano), e successive modifiche e integrazioni, conserva la facoltà di organizzare corsi di addestramento a carattere non professionale per le attività sci alpinistiche e per la formazione dei relativi istruttori, secondo quanto disposto dall'articolo 21 della legge n. 81 del 1991, e successive modifiche e integrazioni.

2. Gli istruttori del CAI svolgono la loro opera a carattere non professionale e non possono ricevere retribuzioni.

3. Le attività degli istruttori del CAI sono disciplinate dai regolamenti del CAI medesimo.

4. Al di fuori di quanto previsto dalla presente legge le altre attività didattiche per le finalità di cui al comma 1 non possono essere denominate scuole e i relativi istruttori non possono ricevere compensi a nessun titolo.

Art. 50

Norma finanziaria

1. Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa complessiva di euro 2.000.000 per l'anno 2020 (missione 01 - programma 12 - titolo 2 - capitolo SC01.0641) così ripartita: euro 1.500.000 per l'impianto di innevamento artificiale; euro 500.000 per gli oneri di messa in sicurezza delle aree sciabili e per la formazione dei maestri di sci.

2. Per gli esercizi finanziari successivi, relativamente agli oneri di messa in sicurezza delle aree sciabili, si fa fronte con le risorse nazionali sulla base del riparto tra le regioni, secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 5, della legge n. 363 del 2003, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 51

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).